



**FEASR**  
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
L'Europa investe nelle zone rurali



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**TRENTINO**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**



**MISURA 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione**

**FAQ – BANDI**

**OPERAZIONE 1.1.1. Formazione e acquisizione di competenze**

**OPERAZIONE 1.2.1. Azioni dimostrative e informative**

## 1) QUESITO

### Replicabilità su più annualità

In fase di progettazione abbiamo segnalato che alcuni corsi verranno replicati su due annualità.

In fase di gestione, in base ai fabbisogni e agli argomenti sarebbe per noi comodo considerare il periodo PSR (da oggi al 2021):

- talvolta diviso a metà (I annualità=novembre 2019 a giugno 2020, II annualità luglio 2020 e giugno 2021)

- in altri casi considerare l'anno solare.

Possiamo considerare che i corsi soddisfino l'aspetto della replicabilità su 2 annualità in entrambe le suddette ipotesi?

## RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato tecnico-1 sono ammesse variazioni del cronoprogramma comunicato all'atto di presentazione della domanda di aiuto o in fase di integrazione, con riguardo a sede, data e orario di svolgimento delle attività formative/dimostrative/informative, previa comunicazione al Servizio politiche sviluppo rurale che si riserva comunque di effettuare eventuali contestazioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Al riguardo preme rilevare che una modifica dei periodi di svolgimento delle azioni formative non deve comunque andare ad incidere sul punteggio attribuito in corrispondenza del criterio aggiuntivo di qualità ("*Il progetto prevede più edizioni dello stesso workshop/corso articolate su almeno due annualità (la durata del corso/workshop replicato deve corrispondere ad almeno il 50% del monte ore complessivo del Progetto*") riferito a tutti i progetti presentati a valere sull'Operazione 1.1.1. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione nel proporre variazioni alle annualità come originariamente considerate, precisando in ogni caso che le medesime vanno intese come periodi di uguale durata e non talvolta di 7 (da novembre a giugno), 11 (da luglio a giugno) o 12 mesi.

## 2) QUESITO

### Punteggio Docenti

Abbiamo la necessità di modificare il corpo docenti comunicato in fase di integrazione, non solo con sostituzioni ma anche con integrazioni.

Queste modifiche NON incideranno su quanto previsto a livello economico, ma potrebbero portare una modifica in termini di punteggio.

Chiediamo quali sono le conseguenze di un punteggio inferiore in fase di rendiconto.

## RISPOSTA

Con riguardo a tale quesito si rinvia al punto 8) delle FAQ dd. 13 giugno 2019 pubblicate sul portale [www.psr.provincia.tn.it](http://www.psr.provincia.tn.it) e che qui si riporta integralmente per mera facilità di consultazione:

*"Nel caso in cui vengano impiegati docenti diversi da quelli inseriti a progetto (modificando i punteggi complessivi inseriti a progetto) dobbiamo comunque garantire che la media dei punteggi del team docente rimanga superiore al punteggio dichiarato a progetto oppure non è necessario il monitoraggio da parte nostra di questo parametro?"*

*RISPOSTA: In proposito si richiama quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato tecnico 1 in merito all'inammissibilità di varianti che comportino una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria. Pertanto, dal momento che la sostituzione di un docente potrebbe incidere sulla valutazione espressa in ordine alla professionalità dello staff impiegato, il nuovo docente dovrà possedere i medesimi titoli, quanto a tipologia di laurea e ad esperienza in attività formative, del docente sostituito. In difetto, l'Amministrazione si vedrà costretta ad applicare le riduzioni e sanzioni richiamate al par. 4.5 di ciascun bando e all'art. 9 dell'allegato tecnico-1."*

### **3) QUESITO**

#### **Codocenza**

E' possibile prevedere che in aula ci siano contestualmente n. 1 docente + n. 2 codocenti?

Questo SENZA andare a modificare per eccesso il numero di ore/importi previste a progetto per l'attività di codocenza.

#### **RISPOSTA**

Nel rispetto di tutte le ore ed importi dichiarati in sede di presentazione della domanda di aiuto o in fase di integrazione, non sembrano ravvisarsi condizioni ostative alla contestuale presenza in aula di un docente e due codocenti.

### **4) QUESITO**

#### **Partecipanti/uditori**

Chiediamo conferma di quanto segue

Come fatto per il primo corso realizzato, gli uditori (non afferenti alle categorie di destinatari A, B, C, D) vengono inseriti con la specifica "ALTRO" a registro.

A livello economico non vengono imputati a rendiconto

Ricevono tuttavia materiale didattico e attestato di partecipazione come gli iscritti

#### **RISPOSTA**

Come già specificato in corrispondenza del quesito 11 delle FAQ dd. 15 novembre 2018, è possibile ammettere semplici uditori alle lezioni purché gli stessi non vengano imputati a rendiconto. Nessuna spesa può infatti essere riconosciuta per destinatari della formazione diversi da quelli appartenenti alle categorie specificate nei bandi.